



NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC VAL RENDENA ODV

ENTE DEL TERZO SETTORE – Iscritto al RUNTS nr. Rep. 32324/Sez. A



STATUTO



In data 20 agosto 2019, è stata costituita l'Associazione "NUCLEO VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA" in forma abbreviata "NUCLEO VOLONTARIATO ANC VAL RENDENA", come risulta dall'atto costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Tione di Trento, il 28 agosto 2019 al n. 404 serie 3.

A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nell'Albo Provinciale delle OdV, avvenuta in data 8 ottobre 2020, n. d'ordine 274/A - Sez.A, l'Associazione ha assunto la seguente denominazione: "NUCLEO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in forma abbreviata "NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV".

L'Associazione è poi stata iscritta, con decorrenza 25 maggio 2022, nella Sezione A del RUNTS, n. Rep. 32324/Sez.A, mantenendo la stessa denominazione.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci si è riunita, in seconda convocazione, il 29 marzo 2025 per modifiche ed aggiornamenti dello Statuto, tra le quali la denominazione sociale.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, ATTIVITA' E FINALITA'

Art.1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. L'Organizzazione denominata "NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC VAL RENDENA ODV", in forma abbreviata "NUCLEO ANC-PC VAL RENDENA ODV", di seguito "Organizzazione", è regolata dal Decreto Legislativo n.117 del 2017, sue modifiche ed attuazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
2. L'Organizzazione appartiene alla Circoscrizione territoriale della Sezione ANC Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed ha sede legale nel Comune di **Strembo (TN), P.zza Garibaldi n.5**. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli Uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Provincia di Trento ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Organizzazione ha durata illimitata, non persegue fini di lucro ed i contenuti e la struttura sono democratici.

Art.2

CARATTERISTICHE E DISCIPLINA

1. L'Organizzazione è indipendente, ha autonomia patrimoniale ed amministrativa e si ispira ed aderisce, facendoli propri, ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri, approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche, di seguito indicata come ANC, alla quale i propri associati devono essere iscritti.
2. L'Organizzazione, quale segno distintivo, si fregia del logo e delle denominazioni dell'ANC, secondo le procedure di cui all'art.31 del presente Statuto.

3. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art.3

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Organizzazione è apolitica ed aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art.5 Codice del Terzo Settore, comma 1 lettera y);
 - b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art.5 Codice del Terzo Settore, comma 1 lettera a);
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art.5 Codice del Terzo Settore, comma 1 lettera c);
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5 Codice del Terzo Settore, comma 1 lettera d);
 - e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art.5 Codice del Terzo Settore, comma 1 lettera f);
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore (art.5 Codice del Terzo Settore, comma 1 lettera i);
 - g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art.5 Codice del Terzo Settore, comma 1 lettera m);
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art.5 Codice del Terzo Settore, comma 1 lettera v);
 - i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n.281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199)) (art.5 Codice del Terzo Settore, comma 1 lettera e).
3. L'Organizzazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, purché siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. E' compito del Consiglio Direttivo stabilire le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, oltre che documentarne il carattere secondario e strumentale.

4. L'Organizzazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi.

Art.4

FINALITÀ

1. L'Organizzazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- a) intervenire, quando richiesto, per le emergenze di protezione civile e fornire propri volontari appositamente formati per le professionalità intrinseche proprie dell'ANC per costituire colonne mobili operative della Protezione Civile Provinciale di Trento ed alla colonna Nazionale ANC;
 - b) affiancare le Amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di sicurezza e sostenibilità della cultura della sicurezza urbana ed extra urbana volte a migliorare la percezione della sicurezza nei cittadini;
 - c) salvaguardare il patrimonio pubblico e privato di carattere storico, culturale e artistico, sia in tempi ordinari che in caso di calamità naturali ed emergenze di protezione civile;
 - d) coadiuvare l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e le altre Forze Armate dello Stato, nonché le Polizie Locali nel garantire la sicurezza delle persone, della circolazione stradale, la fluidità del traffico in occasione di eventi pubblici e/o privati come manifestazioni sportive, culturali, ricreative, religiose o di rappresentanza. Fornire supporto alle Polizie Locali ed alle Forze di Polizia dello Stato ed altri enti ed amministrazioni dello Stato o locali, quando dagli stessi richiesto, per mansioni ausiliarie di viabilità, soccorso e osservazione;
 - e) svolgere attività di sensibilizzazione per la diffusione della cultura della sicurezza e della solidarietà sociale tra la popolazione;
 - f) coadiuvare il Servizio Sanitario pubblico in caso di necessità per trasporti urgenti di materiale sanitario e per ogni necessità di controllo e filtraggio delle strutture utilizzate per fini sanitari;
 - g) segnalare alle autorità competenti eventuali situazioni che possano generare turbative dell'ordine pubblico o comunque nuocere al normale svolgimento della vita sociale;
 - h) intervenire nell'immediato, anche di iniziativa, per emergenze di qualsiasi natura che si verificassero nel territorio della Val Rendena, Valli Giudicarie ed aree limitrofe.

Art.5

ATTIVITA' OPERATIVE

1. Al fine di raggiungere le finalità menzionate nell'articolo precedente, l'Organizzazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a) prestare la propria opera a seguito di interventi per la sicurezza del territorio, di segnalazione incendi, sicurezza stradale, salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della flora e della fauna, della difesa e protezione delle persone, delle cose e degli animali;
 - b) operare per la salvaguardia della popolazione civile attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli enti competenti territorialmente;
 - c) quando richiesto dalle autorità di Protezione Civile, effettuare interventi di emergenza nell'ambito della Valle Rendena, Valli Giudicarie e/o a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale, prestando la propria opera in tutti quei casi in cui la stessa venga richiesta o di iniziativa in caso di estrema urgenza, secondo la disponibilità di personale e mezzi;
 - d) fornire supporto alle Polizie Locali, alle Forze di Polizia dello Stato e ad altri enti e amministrazioni dello Stato o locali, nonché ad altre associazioni, per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico, soccorso, vigilanza, pattugliamento per osservazione e segnalazione;



- e) svolgere attività di osservazione sul territorio al fine di segnalare alle autorità competenti eventuali situazioni che possano generare turbativa dell'ordine pubblico o comunque nuocere al normale svolgimento della vita sociale;
 - f) promuovere e tutelare i diritti alla persona mediante l'assistenza e la vigilanza, prioritariamente nei confronti di diversamente abili, anziani, minori ed emarginati nonché nei confronti di chiunque si trovi in situazione di disagio sociale;
 - g) diffondere e promuovere la cultura della legalità nelle fasce più deboli della popolazione con riferimento soprattutto a minori e giovani, anche con la collaborazione di enti e organismi pubblici;
 - h) attuare interventi in ambito scolastico ed extrascolastico per la promozione della cultura della sicurezza, della legalità e prevenzione del fenomeno del "bullismo" tra i giovani, sia nella vita civile che nello svolgimento di attività ludico-sportive;
 - i) proporre ed attuare iniziative, anche editoriali, per lo sviluppo del sentimento di appartenenza sociale e civile, di controllo sociale del territorio da parte della popolazione, al fine di consolidare strategie condivise che i cittadini possano attuare per contribuire alla difesa delle fasce più deboli della popolazione in relazione al concetto di rete sociale;
 - j) proteggere, conservare e valorizzare l'ambiente, la cultura, il patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
 - k) promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito ed addestramento;
 - l) svolgere servizio di osservazione e vigilanza nonché di primo soccorso sulle piste di sci, in ausilio e collaborazione con le Forze di Polizia ad esse preposte e d'intesa con le società impiantistiche e/o con gli enti territoriali competenti;
 - m) fornire la necessaria assistenza al Servizio Sanitario Pubblico, secondo le richieste pervenute dai relativi responsabili, mettendo a disposizione la professionalità in possesso dei volontari ed i mezzi/materiali, anche per l'effettuazione di trasporti urgenti di materiale sanitario o biologico;
 - n) stipulare patti di collaborazione con enti pubblici e privati quando sia necessario fornire le professionalità in possesso dei volontari dell'Organizzazione;
 - o) svolgere ogni altra attività, non specificatamente menzionata nel sopra stante elenco, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. Le attività sopra elencate potranno essere svolte anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.6

NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Organizzazione è ispirato a principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Organizzazione.

Art.7

ASSOCIATI

1. Possono essere ammesse a fare parte dell'Organizzazione le persone fisiche maggiorenni che siano socie dell'ANC ed in regola con l'iscrizione presso una qualunque Sezione dell'ANC medesima, oppure OdV o altri



Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro riconosciuti dall'ANC e che, aderendo alle finalità istituzionali dell'Organizzazione, ne accettino lo Statuto ed i Regolamenti interni ed intendano collaborare nel raggiungimento delle stesse.

2. Il numero degli altri Enti del Terzo Settore o di altri enti senza scopo non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. L'Organizzazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da almeno 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Organizzazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso definitivo.

Art.8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato presentata su modulo predisposto dal Direttivo medesimo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro degli Associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, motivandola. L'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria (oppure ad altro organo eletto dal Consiglio Direttivo medesimo) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo attestante la data di ricevimento. L'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.9

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Organizzazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Organizzazione ed alla presenza di persone indicate dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa.



3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Organizzazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - d) indossare l'uniforme nelle cerimonie per le quali sia prevista e nei servizi comandati secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - e) partecipare alle attività formative programmate dall'Organizzazione;
 - f) mantenere un atteggiamento consono con il ruolo che loro compete.
4. Le eventuali quote e contributi associativi non sono trasferibili, rivalutabili né rimborsabili agli associati.

Art.10

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Oltre che per morte, la qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento dell'eventuale quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per potere provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente ed il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.8 del presente Statuto, previo versamento di eventuali quote arretrate insolute.
2. L'associato può venire escluso dall'Organizzazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) comportamenti contrari a quanto indicato all'art.9;
 - d) aver arrecato all'Organizzazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - e) negligente e/o scarsa partecipazione alle attività programmate dall'Organizzazione o, in caso di volontario, mancata frequenza a corsi di formazione ed aggiornamento;
 - f) perdita della qualifica di Socio dell'ANC.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso, l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito dall'Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino a che l'Assemblea Ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.
5. Entro 30 (trenta) giorni dal recesso o dall'esclusione, l'associato deve tassativamente riconsegnare tutto il materiale affidatogli dall'Organizzazione per lo svolgimento dei servizi; la mancata restituzione di tutto il materiale consegnato darà luogo all'addebito dei relativi costi di approvvigionamento.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

Art.11

DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono per il tramite dell'Organizzazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Essi realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Organizzazione deve iscrivere in apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Organizzazione deve assicurare i volontari dei quali si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo in un apposito Regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

Art.12

DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
3. Per particolari esigenze operative e/o per necessità di particolari professionalità, l'Organizzazione può avvalersi di volontari occasionali nel rispetto delle disposizioni vigenti. Tali volontari devono essere iscritti in apposita sezione del Registro Volontari.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.13

ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il



rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art.14

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali ed agli eventuali dipendenti dell'Organizzazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organizzazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine dal Consigliere più anziano di età, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b), il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda entro i termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. La convocazione deve pervenire agli associati tramite lettera oppure e-mail oppure messaggio social media almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e di tale convocazione dev'essere data notizia mediante pubblicazione sulla bacheca dell'Organizzazione e sul relativo gruppo social media. L'avviso deve chiaramente indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio-videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno da ritenersi valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da altro verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Organizzazione.

Art.15

ASSEMBLEA ORDINARIA

Competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea Ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Organizzazione;
 - h) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea Straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Organizzazione;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo, l'Assemblea Straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.17

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.



2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede per voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e, comunque, nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante voto a scrutinio segreto.
4. E' possibile intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, l'espressione di voto in via elettronica è consentita a condizione che l'Organizzazione disponga di uno strumento informatico idoneo a garantire riservatezza ed anonimato del votante.

Art.18

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Organizzazione, cura collegialmente tutta l'attività associativa, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade immediatamente dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti il provvedimento dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età tra i nuovi eletti.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai Consiglieri tramite lettera o email oppure altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data di riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di necessità ed urgenza derivanti da richieste di impegni di protezione civile o per i quali necessiti una risposta immediata, si può derogare tali limiti temporali.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente ritenute valide le adunanze a cui partecipino tutti i Consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio-videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano a voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
9. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.
10. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da altro verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Organizzazione.

Art.20

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Competenze

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) elaborare proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Organizzazione;
 - g) decidere sulle domande di adesione all'Organizzazione e sull'esclusione degli associati;
 - h) redigere, emanare e modificare gli eventuali Regolamenti interni per il funzionamento dell'Organizzazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - j) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare l'eventuale quota associativa entro il termine stabilito in Statuto;
 - k) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
 - m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Organizzazione;
 - o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - p) adottare ogni altro provvedimento e misura necessaria all'attuazione delle finalità istituzionali e ricoprire ogni altra funzione che lo Statuto o le leggi o i Regolamenti interni non attribuiscano ad altro organo sociale.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.21

IL PRESIDENTE

Poteri e durata in carica



1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Organizzazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza di voti. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre, oltre che per morte o sopravvenuta incapacità, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Organizzazione e, in particolare, ha il compito di:
 - a) firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Organizzazione sia nei riguardi degli associati che verso terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 60 (sessanta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Cause di decadenza e sostituzione dei membri

1. La carica di Consigliere, oltre che per morte, si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea Ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Organizzazione medesima;
 - c) sopraggiunte cause di ineleggibilità e decadenza, di cui all'art.18 comma 2 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art.10 del presente Statuto.
2. In caso di dimissioni, decesso od esclusione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione attingendo, nell'ordine di preferenza, alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si provvede alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il/i componente/i così eletto/i rimane/rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o in subordine il Consigliere più anziano d'età, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23

L'ORGANO DI CONTROLLO

Composizione, durata in carica e funzionamento



1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Organizzazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Organizzazione.

Art.24

L'ORGANO DI CONTROLLO Competenze

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Organizzazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Organizzazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25

L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Organizzazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.



6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Organizzazione.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

Art.26

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Organizzazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il Libro degli Associati;
 - b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, con apposita sezione per gli eventuali volontari occasionali.
2. L'Organizzazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Organizzazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ORGANIZZAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.27

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.



Art.29

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Organizzazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Art.30

RAPPORTI CON L'ANC

1. L'Organizzazione mantiene i rapporti con l'ANC attraverso il SE.CO.V., istituito presso la Presidenza Nazionale ANC, mediante relazioni annuali concernenti la propria attività.
2. Il Presidente Nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive tese a contrastare il perdurare dei requisiti di approvazione.
3. L'Ispettore Regionale e il Delegato Regionale per il volontariato di Protezione Civile possono:
 - a) accedere ai locali dell'Organizzazione, previ accordi;
 - b) verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'Organizzazione;
 - c) partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - d) richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.
4. All'atto dell'ammissione all'Organizzazione di soci provenienti da altre Sezioni, il Presidente dell'Organizzazione deve comunicare a dette Sezioni, per opportuna conoscenza, l'adesione di tali soci.

Art.31

USO DELL'UNIFORME ANC

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Organizzazione è prerogativa esclusiva delle Organizzazioni riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle manifestazioni ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
2. Il Presidente Nazionale ANC, attraverso il SE.CO.V., determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte dei singoli soci comportano la procedura di esclusione dell'associato, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.

TITOLO VIII

SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.32

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO



1. Lo scioglimento dell'Organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea in seduta Straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere indetta prima di 10 (dieci) giorni dalla prima convocazione qualora in quest'ultima sia venuto a mancare il numero legale.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di Volontariato.

TITOLO IX **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art.33 **NORME APPLICABILI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi sociali, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso e, in subordine ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
2. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato, così come prevista nello Statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
3. Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Organizzazione che con esso si ponga in contrasto.

A Strembo il 29/03/2025

Approvato in sede di Assemblea Straordinaria tenutasi in Strembo (TN) in Piazza Garibaldi 5, presso la Sala Fornalutz del Municipio, alle ore 19:00 del giorno 29 marzo 2025.



IL PRESIDENTE
Lgt. Giuseppe Cervi

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TIONE DI TRENTO
REGISTRATO
Add 1 APR 2025 al n. 59 serie 3
€ ASSENT
AL 17/2019

Il funzionario
Gualtiero Scalvini

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Grazia Maria Previtera